

## DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Deliberazione n.ro	Data di Adozione
0002183	31/10/2023

OGGETTO: U.O.C. AREA SERVIZIO SOCIO SANITARIO - ASSISTENZA SANITARIA DA EROGARSI NELL'ANNO 2023, IN FAVORE DI PAZIENTI CON BISOGNI DI CURE PALLIATIVE, DA PARTE DELLE STRUTTURE SANITARIE PRIVATE ISTITUZIONALMENTE ACCREDITATE "HOSPICE" INSISTENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL BA. RECEPIMENTO DGR N. 831/2023 E 1344/2023 – ASSEGNAZIONE TETTI DI SPESA.

### PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N.RO 20230002634 DEL 30/10/2023

COMPOSTA COMPLESSIVAMENTE DA 13 (tredici) PAGINE

DI 1 (uno) ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 1 (uno) PAGINE

DI 0 (zero) ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 0 (zero) PAGINE

DI 0 (zero) DOCUMENTI ISTRUTTORI NON ALLEGATI PER UN TOTALE DI 0 (zero) PAGINE

Con la sottoscrizione in calce, i Direttori dichiarano di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis, l. 241/90, artt. 6, 7 e 13, c. 3, D.P.R. 62/2013, vigente codice di comportamento aziendale e art. 1, c. 9, lett. e), l. 190/2012 – quest'ultimo come recepito, a livello aziendale nella sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO – tale da pregiudicare l'esercizio imparziale di funzioni e compiti attribuiti, in relazione al procedimento indicato in oggetto, così come di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35-bis, D.L.gs. 165/2001.

Parere del Direttore Amministrativo	Parere del Direttore Sanitario
 Firmato Digitalmente il 31/10/2023 11:25 Luigi FRUSCIO	 Firmato Digitalmente il 31/10/2023 13:14 Luigi ROSSI
Il Segretario	Il Direttore Generale
 Firmato Digitalmente il 31/10/2023 14:16 Raffaele IORIO	 Firmato Digitalmente il 31/10/2023 14:11 Antonio SANGUEDOLCE

### ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Si attesta che il presente provvedimento viene pubblicato all'Albo pretorio on-line della ASL BA, ai sensi dell'art. 32, c. 1, l. 69/2009, per la durata di 30 giorni naturali, decorrenti dal **31/10/2023**

Unità Operativa Affari Generali  
L'Addetto alla Pubblicazione

Firmato Digitalmente il 31/10/2023 14:18



Domenico ROVETO



L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente è conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.

## IL DIRETTORE GENERALE

Vista la Deliberazione n. 239 del 16/02/2022, con l'assistenza del Segretario, sulla base della istruttoria e della proposta formulata dal direttore area servizio socio sanitario che ne attesta la regolarità formale del procedimento e il rispetto della legalità, considera e determina quanto segue:

PREMESSO CHE

L'art. 32, comma 8, della L. 449/1997 e l'art. 72, comma 3 della L. 448/1998 dispongono che le Regioni individuano preventivamente per ciascuna istituzione sanitaria pubblica e privata i limiti massimi annuali di spesa sostenibili con il Fondo sanitario nonché gli indirizzi e le modalità per la contrattazione.

VISTI

- il comma 9 dello stesso art. 32 della Legge n. 449 del 1997, secondo cui le Regioni e le Aziende Unità Sanitarie Locali devono assicurare l'attività di vigilanza e controllo sull'uso corretto ed efficace delle risorse, in particolare, secondo quanto rappresentato nello stesso comma;
- il Decreto Legge 7.10.2008, n. 154 recante "Disposizioni urgenti per il contenimento della spesa sanitaria e in materia di regolazioni contabili con le autonomie locali";
- il D.L. 25 giugno 2008, n. 112 "Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria" Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 6 agosto 2008, n. 133.

CONSIDERATO che la Costituzione e la Legislazione ordinaria attribuiscono alla Pubblica Amministrazione il compito di operare, anche nel settore sanitario, politiche di spesa e scelte redistributive tenendo conto del vincolo costituito dal cosiddetto "patto di stabilità economica e finanziario".

RILEVATO che le misure di cui sopra sono riconosciute fondamentali anche dalla Giurisprudenza del Consiglio di Stato che ha stabilito "la fissazione dei limiti dei tetti di spesa costituisce oggetto di atto autoritativo di esclusiva competenza delle Regioni e rappresenta un preciso ed ineludibile obbligo dettato da insopprimibili esigenze di equilibrio finanziario e di razionalizzazione della spesa pubblica.

EVIDENZIATO che l'art. 8 bis, comma 1, del D.Lgs. 502/1992, e successive modificazioni e integrazioni, stabilisce che "le Regioni assicurano i livelli essenziali e uniformi di assistenza di cui all'art. 1 avvalendosi dei presidi direttamente gestiti dalle aziende unità sanitarie locali, delle aziende ospedaliere, delle aziende universitarie e degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, nonché di soggetti accreditati ai sensi dell'art. 8 quater, nel rispetto degli accordi contrattuali di cui all'art. 8-quinquies."

CONSIDERATO pertanto che il Budget e la sottoscrizione dell'accordo influiscono unicamente, nel rapporto con l'erogatore, assegnando allo stesso un Budget massimo di prestazioni ai fini del mantenimento del tetto programmato di acquisto dei servizi sanitari da privato finalizzato al contenimento della spesa.

VISTA la L.R. 24 settembre 2010, n. 12 che all'art. 3 "Tetti di spesa" prevede: "1. In attuazione dell'articolo 8 quinquies, comma 2, lettera e-bis), e del comma 2-quater del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421) e successive modificazioni e integrazioni, negli accordi contrattuali stipulati con gli erogatori privati, provvisoriamente e/o istituzionalmente accreditati, deve essere garantito il rispetto del limite di remunerazione delle strutture in base al tetto di spesa e ai volumi di attività predeterminati annualmente. 2. A partire dalla data di entrata in vigore della presente legge è vietata l'erogazione e la relativa

*remunerazione con oneri a carico del Servizio sanitario regionale di prestazioni sanitarie effettuate al di fuori dei tetti di spesa massimi di cui al comma 1.”*

DATO ATTO CHE

- la L.R. n. 9/2017 all’art. 1 “Finalità” prevede che la Regione, con gli istituti dell’autorizzazione alla realizzazione e all’esercizio dell’attività sanitaria e socio-sanitaria, dell’accreditamento istituzionale e degli accordi contrattuali, garantisce l’attuazione dell’articolo 32 della Costituzione attraverso l’erogazione di prestazioni efficaci e sicure, il miglioramento della qualità delle strutture sanitarie e sociosanitarie, nonché lo sviluppo sistematico e programmato del servizio sanitario regionale. La medesima legge regionale stabilisce che la Regione e le aziende sanitarie locali (AASSLL) mediante gli accordi contrattuali definiscono, con i soggetti accreditati pubblici e privati, la tipologia e la quantità delle prestazioni erogabili agli utenti del servizio sanitario regionale, nonché la relativa remunerazione a carico del servizio sanitario medesimo, nell’ambito di livelli di spesa determinati in corrispondenza delle scelte della programmazione regionale;
- all’art. 21 “Rapporti con i soggetti accreditati” la LR n. 9/2017 prevede che:
  - 1. *“La Giunta regionale, sentiti i direttori generali delle AASSLL e le rappresentanze dei soggetti accreditati, detta gli indirizzi per la formulazione dei piani annuali preventivi di attività, con l’indicazione delle funzioni e delle attività da potenziare e da depotenziare nel rispetto della programmazione regionale, compatibilmente con le risorse finanziarie, e dei criteri per l’individuazione dei soggetti erogatori, tra quelli accreditati, con i quali stipulare i contratti;*
  - 2. *La Giunta regionale disciplina i rapporti di cui all’articolo 8- quinquies del d.lgs. 502/1992 mediante uno schema tipo di accordo contrattuale con il quale si stabiliscono l’indicazione delle quantità, delle tipologie di prestazioni da erogare, delle tariffe e le modalità delle verifiche e dei controlli rispetto alla qualità delle prestazioni erogate;*
  - 3. *La Regione e le AASSLL, anche sulla base di eventuali intese con le organizzazioni rappresentative a livello regionale, stipulano rispettivamente: a) accordi con gli enti ecclesiastici e gli istituti di ricerca e cura a carattere scientifico (IRCSS) privati; b) contratti con le strutture private e professionisti accreditati;*
  - 4. *Le AASSLL non sono obbligate a stipulare i contratti di cui al comma 3 con i soggetti accreditati”.*

VISTO l’art. 31 del DPCM 12 gennaio 2017 di definizione dei Livelli Essenziali di Assistenza “Assistenza sociosanitaria residenziale alle persone nella fase terminale della vita” che prevede:

- 1. *“Il Servizio Sanitario nazionale, nell’ambito della rete locale delle cure palliative, garantisce alle persone nella fase terminale della vita affette da malattie progressive e in fase avanzata, a rapida evoluzione e a prognosi infausta, il complesso integrato delle prestazioni mediante l’impiego di metodi e strumenti basati sulle più avanzate evidenze scientifiche, mediche specialistiche, infermieristiche, riabilitative, psicologiche, gli accertamenti diagnostici, l’assistenza farmaceutica e la fornitura di preparati per nutrizione artificiale, le prestazioni sociali, tutelari e alberghiere, nonché di sostegno spirituale. Le prestazioni sono erogate da equipe multidisciplinari e multiprofessionali nei Centri specialistici di cure palliative-Hospice che, anche quando operanti all’interno di una struttura ospedaliera, si collocano nell’ambito dell’assistenza sociosanitaria territoriale. Gli Hospice assicurano l’assistenza medica e infermieristica e la presenza di operatori tecnici dell’assistenza sette giorni su sette, sulle 24*

*ore, e dispongono di protocolli formalizzati per il controllo del dolore e dei sintomi, per la sedazione, l'alimentazione, l'idratazione e di programmi formalizzati per l'informazione, la comunicazione e il sostegno al paziente e alla famiglia, l'accompagnamento alla morte e l'assistenza al lutto, l'audit clinico ed il sostegno psico-emozionale all'equipe;*

- 2. I trattamenti di cui al comma 1 sono a totale carico del Servizio sanitario nazionale”.

#### VISTI

- il D.P.C.M n. 67 del 20 gennaio del 2000 avente ad oggetto “Atto di indirizzo e coordinamento recante requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per i centri residenziali di cure palliative” con il quale sono state definite le dimensioni generali delle strutture ricettive che, data l'elevata personalizzazione dell'intervento, rendono necessaria una capacità ricettiva limitata e non superiore a 30 posti articolata in moduli;
- il R.R. n. 3/2005 sezione D.06 “Residenze sanitarie per cure palliative (Hospice)” con il quale sono stati definiti i requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi per gli Hospice;
- la DGR n. 917 del 6/05/2015 con la quale sono state approvate le Linee Guida regionali per lo sviluppo della rete per le cure palliative in Puglia, in attuazione dell'Atto di Intesa sottoscritto in Conferenza Stato - Regioni (Rep. N. 152/2012) recante la “Definizione dei requisiti minimi e delle modalità organizzative necessari per l'accreditamento delle strutture di assistenza ai malati in fase terminale e delle unità di cure palliative e della terapia del dolore”.

Considerato che con DGR n. 1293 del 20/09/2022 sono state determinate le tariffe giornaliere di degenza per gli Hospice, pari ad € 209,95 ed i setting assistenziali.

Tenuto conto che, con DGR n. 412 del 28 marzo 2023 ad oggetto “Analisi e valutazione della spesa sanitaria - L.R. n. 2/2011 - Programma operativo - Misure urgenti di riqualificazione e razionalizzazione della spesa” al punto 8 lettera h) del deliberato la Giunta regionale ha dato mandato di procedere alla “*h) riqualificazione della spesa per acquisto prestazioni residenziali, semiresidenziali, ambulatoriali e domiciliari da privato accreditato in relazione all'Assistenza Sociosanitaria in favore di soggetti non autosufficienti, disabili, persone con disturbi mentali, persone affette da dipendenze patologiche, soggetti in età evolutiva, persone con disturbi dello spettro autistico, persone nella fase terminale della vita, persone cui sono applicate le misure di sicurezza, prevedendo: 1. il divieto di acquisto di prestazioni da privato accreditato regionale se in contrasto con contenuti di provvedimenti e disposizioni dettate dal Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere animale; 2. il divieto di acquisto di prestazioni da strutture extraregionali*”;

Dato atto che la Regione intende garantire ai propri assistiti le prestazioni di cura, sollievo ed assistenza nel rispetto di quanto previsto dall'art. 31 del DPCM 12 gennaio 2017 sui LEA.

Tenuto conto che:

- il R.R. n. 3/2006 ad oggetto “Art. 3, comma 1, lettera a), punto 1) della legge regionale 28 maggio 2004, n. 8. Fabbisogno di prestazioni per il rilascio della verifica di compatibilità e dell'accreditamento istituzionale alle strutture sanitarie e socio-sanitarie” definisce i criteri per il calcolo del fabbisogno di posti letto hospice regionali ai sensi della DGR n.1299 del 17.10.2000 e 1980 del 03.12.2002 (normativa rif. D.L. 28.12.98 n.450 convertito in L. 26.02.99 n.29 - DMS 05.09.2001);

- la L.R. n. 18/2020 all'art. 8 comma 1 ha stabilito che i centri residenziali per cure palliative (hospice) ricompresi nel fabbisogno disciplinato dal R.R. n. 3/2006 sono accreditabili;
- il Decreto del Ministero della Salute 23 maggio 2022, n. 77 "Regolamento recante la definizione di modelli e standard per lo sviluppo dell'assistenza territoriale nel Servizio sanitario nazionale" ha stabilito quale fabbisogno di Hospice: 8/10 posti letto ogni 100.000 abitanti, per cui il fabbisogno regionale di cui al R.R. n. 3/2006 è pienamente in linea con il parametro minimo nazionale.

Considerato che, ad oggi, sul territorio regionale risultano autorizzate ed accreditate ai sensi del RR 3/2005 n. 7 strutture private, di cui n. 2 nella provincia di Bari (segnatamente, Hospice "Aurelio Marena" in Bitonto, gestito dalla Fondazione Opera SS Medici e Hospice "Villa Eden" in Turi, gestito da Le.bi.pa.mi. s.r.l.), che il totale del fabbisogno di posti letto disponibili, tra strutture pubbliche e private risulta, allo stato, inferiore rispetto al fabbisogno di cui al R.R. n. 3/2006 ed al DM 77/2022 e vista la necessità di potenziare i livelli assistenziali di assistenza mediante le prese in carico di soggetti che necessitano delle relative prestazioni, la Regione Puglia, con DGR n. 831 del 2023, pubblicata sul BURP n. 65 del 10/07/2023 ha determinato quale Fondo regionale invalicabile di remunerazione per l'acquisto di prestazioni da Hospice, valevole per l'anno 2023, il fondo parametrato alla massima capacità erogativa delle strutture private accreditate, definendo per ciascuna Asl regionale il tetto di spesa; in particolare, per la Asl Ba è stato stanziato un fondo pari ad 3.617.947,69.

Evidenziato che, nel medesimo provvedimento, al fine di un utilizzo adeguato e conforme alle leggi del predetto fondo, nel rispetto delle previsioni normative nazionali e regionali relative all'autorizzazione all'esercizio, accreditamento ed accordi contrattuali (D.Lgs n. 502/92 e LR n. 9/2017) sono state impartite ai Direttori generali delle AA.SS.LL. i seguenti indirizzi applicativi, in tema di sottoscrizione degli accordi contrattuali con le strutture Hospice autorizzate all'esercizio ed accreditate ed in merito alle procedure di inserimento degli assistiti nelle strutture contrattualizzate, che di seguito si trascrivono:

**A - SOTTOSCRIZIONE DEGLI ACCORDI CONTRATTUALI CON LE STRUTTURE HOSPICE AUTORIZZATE ALL'ESERCIZIO ED ACCREDITATE**

- a. I Direttori generali delle Aziende Sanitarie Locali, nel limite del Fondo invalicabile di remunerazione 2023 assegnato con il presente provvedimento procedono alla sottoscrizione degli accordi contrattuali con le strutture dedicate Hospice autorizzate all'esercizio ed accreditate;*
- b. l'attività di sottoscrizione degli accordi contrattuali con le strutture dedicate Hospice autorizzate all'esercizio ed accreditate deve concludersi entro e non oltre il 15 giugno 2023;*
- c. la struttura Hospice autorizzata all'esercizio e accreditata può essere contrattualizzata soltanto con la ASL in cui ha sede operativa;*
- d. a seguito di sottoscrizione di accordo contrattuale si applica la tariffa di cui alla DGR n. 1293/2022;*
- e. ai fini del monitoraggio della spesa e del rispetto delle disposizioni dettate dalla Regione, gli accordi contrattuali sottoscritti con le strutture dedicate Hospice devono essere trasmessi entro e non oltre il 30 giugno 2023 al competente Servizio Strategie e Governo dell'Assistenza alle persone in condizioni di fragilità – Assistenza Sociosanitaria;*
- f. la durata dell'accordo contrattuale è annuale; un contratto sottoscritto in corso d'anno ha decorrenza fino al 31 dicembre 2023;*

- g. *annualmente la Giunta regionale determina il fondo unico e invalicabile di remunerazione per le strutture dedicate Hospice ai sensi dell'art. 21, comma 1 LR n. 9/2017 e s.m.i. e dell'art. 8 quinquies del D.Lgs. n. 502/92.*

**B - PROCEDURE DI INSERIMENTO DEGLI ASSISTITI NELLE STRUTTURE CONTRATTUALIZZATE**

- a. *il Fondo invalicabile di remunerazione assegnato alla ASL con il presente provvedimento e riportato nella tabella precedente è gestito unicamente dall'Area Sociosanitaria;*
- b. *previa valutazione del paziente da parte dell'UVM che si esprime esclusivamente sull'appropriatezza della degenza/frequenza nella struttura, l'autorizzazione al riconoscimento della quota sanitaria avviene esclusivamente dall'Area Sociosanitaria della ASL in cui ha sede la struttura, nel rispetto della posizione occupata dal paziente nella lista d'attesa unica provinciale;*
- c. *in caso di dimissione protetta di un assistito da struttura ospedaliera, è obbligatorio allertare la competente Area Sociosanitaria della ASL che valuterà la disponibilità del posto libero (accreditato e contrattualizzato);*
- d. *l'Area Sociosanitaria della ASL in cui insiste la struttura autorizza l'inserimento degli assistiti con priorità per i posti liberi e oggetto di accordo contrattuale;*
- e. *l'Area Sociosanitaria, in riferimento ad ogni singola struttura contrattualizzata, detiene il numero aggiornato dei posti accreditati e contrattualizzati occupati, al fine di monitorare costantemente i posti accreditati e contrattualizzati disponibili ai fini di nuove autorizzazioni alla degenza/frequenza per assistiti presenti in lista d'attesa;*
- f. *in via ordinaria, gli Hospice ospitano assistiti residenti nella ASL in cui la struttura ha la sede operativa; in deroga al principio di cui innanzi, per situazioni particolari ed eccezionali (ad es. assistito residente in Comune a confine con struttura avente sede in territorio di altra provincia) è possibile che il posto accreditato e contrattualizzato sia occupato da assistito residente in ASL diversa da quella in cui la stessa struttura ha la sede operativa. In tal caso, previa valutazione dell'assistito da parte dell'UVM del DSS di residenza, l'Area Sociosanitaria della ASL di residenza si interfaccia con l'Area Sociosanitaria della ASL in cui ha sede la struttura accreditata e contrattualizzata, al fine di raccordarsi sull'inserimento dell'assistito nella lista d'attesa provinciale ovvero sull'inserimento dell'assistito nella struttura in presenza di posto accreditato e contrattualizzato disponibile. In tale ultima ipotesi, il riconoscimento e la liquidazione della relativa quota sanitaria avverranno la parte dell'Area Sociosanitaria della ASL in cui ha sede la struttura, fatta salva la compensazione tra ASL;*
- g. *è fatto espresso divieto per i Direttori di Area Sociosanitaria di autorizzare l'inserimento di pazienti in strutture insistenti in altra ASL senza previo nulla osta da parte del Direttore dell'Area Sociosanitaria della ASL in cui insiste la struttura, a cui competono gli adempimenti di cui ai precedenti punti da a) ad f);*
- h. *è fatto espresso divieto di autorizzare gli assistiti con riconoscimento di quota sanitaria in strutture Hospice insistenti in altre Regioni, secondo quanto stabilito dalla DGR n. 412/2023.*

Evidenziato che

- le prestazioni sanitarie ricomprese tra quelle da erogarsi e remunerate con la tariffa giornaliera di € 209,95 non ricomprendono la fornitura dei farmaci, la nutrizione parenterale e i presidi medico-chirurgici, a carico della Asl territorialmente competente;
- l'ossigeno in quanto gas medicale è considerato un farmaco ai sensi del D.L.vo n. 219 del 24/04/2006, pubblicato nel supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale n. 142 del 21/06/2006 e, pertanto, da rimborsare extra retta;
- allo stato, non risulta approvato alcuno schema tipo di accordo contrattuale per l'acquisto di prestazioni sanitarie da erogarsi in regime di Hospice da parte delle strutture sanitarie istituzionalmente accreditate, né risulta disciplinata la modalità di rimborso extra retta della fornitura dell'ossigeno.

Dato atto che

- con Determinazione Dirigenziale (D.D.) n. 436 del 17/12/2007, la Regione Puglia ha inserito tra i soggetti erogatori di prestazioni ex art. 25 della L. 833/78, la struttura sanitaria "Hospice – Centro Residenziale di Cure Palliative", con sede operativa in Bitonto alla via Filieri n.c., gestita dalla Fondazione "Opera Santi Medici Cosma e Damiano Bitonto – Onlus" con sede legale in Bitonto (BA) alla piazza Aurelio Marena n. 34, quale soggetto accreditato istituzionalmente, ai sensi dell'art. 24 – comma 2 bis della L.R. n. 8/2004 e s.m.i., a erogare prestazioni sanitarie per pazienti con bisogni di cure palliative per n. 30 (trenta) posti letto;
- con D.D. n. 294 del 26/11/2013, la Regione Puglia ha inserito tra i soggetti erogatori di prestazioni ex art. 25 della L. 833/78, il centro residenziale per cure palliative Hospice denominato "Villa Eden", gestito dalla società "LE.BI.PA.MI. srl", con sede operativa e legale in Turi (BA) alla via Altiero Spinelli n. 49, quale soggetto accreditato istituzionalmente, ai sensi dell'art. 24 – comma 2 bis della L.R. n. 8/2004 e s.m.i., a erogare prestazioni sanitarie per pazienti con bisogni di cure palliative per n. 20 (venti) posti letto;
- con D.D. n. 6 del 20/01/2017, sulla base delle risultanze istruttorie, la Regione Puglia ha espresso parere favorevole, ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 8/2004 e s.m.i., al rilascio della verifica di compatibilità richiesta dal Comune di Turi (BA) in relazione all'istanza della società "LE.BI.PA.MI. srl" per l'autorizzazione alla realizzazione per ampliamento, da n. 20 (venti) a n. 30 (trenta) posti letto, della struttura autorizzata all'esercizio e accreditata quale centro residenziale per cure palliative Hospice "Villa Eden", con la precisazione che attualmente sono sospesi nuovi accreditamenti di strutture sanitarie private (art. 3 della L.R. n. 40/2007) e che "l'autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio non produce effetti vincolanti ai fini delle procedure di accreditamento istituzionale, che si fonda sul criterio di funzionalità rispetto alla programmazione regionale" (art. 20, comma 3 della L.R. n. 8/2004), per cui i n. 10 (dieci) posti letto ulteriori di cui al predetto parere favorevole di compatibilità, allo stato non sono accreditabili.

Rilevato che, con Deliberazione n. 2559 del 30 dicembre 2022 la Asl Ba ha approvato il Bilancio Economico Preventivo e Budget Generale Esercizio 2023: Bilancio Pluriennale di Previsione per gli esercizi 2023-2024-2025, per i compensi da corrispondersi per il pagamento di prestazioni di ricovero in regime di Hospice, erogate da strutture accreditate insistenti nel territorio di competenza della ASL BA, da imputare sul numero di conto 706.112.00195 "Prestazioni Hospice da privato (intraregionale)".

EVIDENZIATO CHE

- nelle more dell'acquisizione di indicazioni regionali, con nota prot. 15155 del 01/02/2023, questa ASL ha comunicato ai legali rappresentanti delle strutture "Hospice" istituzionalmente accreditate, insistenti nel proprio ambito territoriale che, in attesa della sottoscrizione degli accordi contrattuali per l'anno 2023, la competente UOGRC avrebbe predisposto le liquidazioni riconducibili alle prestazioni sanitarie effettuate in regime di ricovero nell'anno 2023 nei limiti di quanto erogato e rendicontato con le tariffe ex DGR n. 1293/2022 (€ 209,95 pro – die) e, comunque, fino a concorrenza del 1/12 della massima capacità erogativa per rispettivo Hospice, precisando che, a completamento della fase istruttoria e, quindi, in fase di sottoscrizione degli accordi contrattuali per l'anno 2023, quanto già fatturato, riconosciuto e liquidato, sarebbe stato portato in detrazione dal tetto di spesa invalicabile di remunerazione da attribuirsi con le nuove procedure;
- a seguito del passaggio delle competenze amministrative, contrattuali e liquidatorie all'Area Servizio Socio Sanitario, disposta con la precitata DGR n. 831/2023, questa Asl, con successiva comunicazione prot. 92355 del 12/07/2023, aveva richiesto alla Regione di procedere alla rimodulazione del fondo, adeguandolo alla massima capacità erogativa e tenendo conto dell'adeguamento tariffario disposto con DGR n. 1293/2022;
- con successiva nota prot. 103176 del 07/08/2023, indirizzata ai competenti Uffici Regionali ed ai legali rappresentanti degli Hospice privati accreditati, questa Asl, nelle more di eventuali ulteriori indicazioni regionali, ovvero di rimodulazione in adeguamento del fondo definito giusta DGR n. 831/2023, ha reso nota la ripartizione dello stesso tra le due strutture, in proporzione ai rispettivi posti letto accreditati, come di seguito:
  - € 2.170.768,61= in favore della struttura "Hospice – Centro Residenziale di Cure Palliative" di Bitonto (BA), gestita dalla Fondazione "Opera Santi Medici Cosma e Damiano", che rappresenta il limite onnicomprensivo e invalicabile di remunerazione a valersi per l'anno 2023;
  - € 1.447.179,08= in favore del centro residenziale per cure palliative Hospice "Villa Eden" di Turi (BA), gestito dalla società "LE.BI.PA.MI. srl", che rappresenta il limite onnicomprensivo e invalicabile di remunerazione a valersi per l'anno 2023.
- Con la medesima comunicazione prot. 103176 del 07/08/2023 questa Asl, considerato che l'importo del fondo stanziato non avrebbe consentito la copertura della massima capacità erogativa mensile di entrambe le strutture, in applicazione delle tariffe di cui alla DGR n. 1293/2022, ha richiesto ad entrambe le strutture private di voler rimodulare le relative prestazioni, al fine di rispettare i predetti tetti massimi di remunerazione;
- Con comunicazioni agli atti dell'Area Socio Sanitaria, gli Hospice "Aurelio Marena" di Bitonto e "Villa Eden" di Turi hanno trasmesso ipotesi di rimodulazione delle prestazioni, evidenziando che, al fine di garantire adeguata assistenza agli utenti, considerata la rilevante lista d'attesa, non sarebbe stata garantita copertura economica, sulla base dei suddetti tetti di remunerazione, sino a fine anno 2023.

Dato atto che

- con DGR n. DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 settembre 2023 n. 1334 avente ad oggetto "D.G.R. n. 831 del 12/06/2023 "D.Lgs. 502/92 art. 8 quinquies - Fondo di remunerazione regionale per l'acquisto di prestazioni da strutture accreditate HOSPICE valevole per l'anno 2023" - INTEGRAZIONE FONDO REGIONALE 2023", pubblicata sul BURP n. 93 del 16-10-2023, la Regione Puglia, rilevato che il "Fondo di cui alla DGR n. 831/2023 pari ad € 11.318.393,31 non ha tenuto conto dell'adeguamento tariffario avvenuto con la DGR n. 1293 del 20/09/2022 con cui è stata

*aggiornata la tariffa giornaliera per la degenza in Hospice, pari ad € 209,95. Ciò ha comportato l'acquisto e l'erogazione di minori prestazioni di degenza in Hospice nell'anno 2023 rispetto al 2022. Tenuto conto che è alta la domanda di presa in carico di persone nella fase terminale della vita affette da malattie progressive e in fase avanzata, a rapida evoluzione e a prognosi infausta, e, di conseguenza, anche la domanda di erogazione di prestazioni Hospice e che la Regione intende garantire ai propri assistiti le prestazioni di cura, sollievo ed assistenza nel rispetto di quanto previsto dall'art. 31 del DPCM 12 gennaio 2017 sui LEA", ha integrato il fondo unico regionale valevole per l'anno 2023 per l'acquisto di prestazioni dalle strutture private autorizzate ed accreditate dedicate Hospice di cui al RR n. 3/2005 e s.m.i di cui alla DGR n. 831/2023 con l'aggiunta di un ulteriore incremento pari ad € 919.728,69 per permettere alle Aziende Sanitarie di poter acquistare prestazioni pari alla massima potenzialità erogativa delle strutture private accreditate insistenti sul territorio regionale, prevedendo, per la Asl Ba, un fondo pari ad € 3.831.587,00 in luogo dell'importo di € 3.617.947,69 in precedenza stanziato;*

- con il medesimo provvedimento, la Regione ha altresì, confermato, al fine di un utilizzo adeguato e conforme alle leggi del predetto fondo, nel rispetto delle previsioni normative nazionali e regionali in tema di autorizzazione all'esercizio, accreditamento ed accordi contrattuali – D.Lgs n. 502/92 e LR n. 9/2017 - gli indirizzi applicativi impartiti ai Direttori generali delle AA.SS.LL. con la DGR n. 831 del 12/06/2023 in relazione ai paragrafi "A - SOTTOSCRIZIONE DEGLI ACCORDI CONTRATTUALI CON LE STRUTTURE HOSPICE AUTORIZZATE ALL'ESERCIZIO ED ACCREDITATE" e "B - PROCEDURE DI INSERIMENTO DEGLI ASSISTITI NELLE STRUTTURE CONTRATTUALIZZATE" ivi contenuti e più innanzi integralmente ritrascritti.

Dato atto, pertanto, che il fondo di remunerazione per l'acquisto di prestazioni Hospice, come rideterminato in incremento con la precitata DGR n.1344/2023 nella misura complessiva di € 3.831.587,00, si procede alla ripartizione dello stesso, tra i due Hospice, in proporzione ai posti letto, come di seguito:

- € 2.298.952,50 in favore della struttura "Hospice – Centro Residenziale di Cure Palliative" di Bitonto (BA), gestita dalla Fondazione "Opera Santi Medici Cosma e Damiano", che rappresenta il limite onnicomprensivo e invalicabile di remunerazione a valersi per l'anno 2023;
- € 1.532.635,00 in favore del centro residenziale per cure palliative Hospice "Villa Eden" di Turi (BA), gestito dalla società "LE.BI.PA.MI. srl", che rappresenta il limite onnicomprensivo e invalicabile di remunerazione a valersi per l'anno 2023.

DATO ATTO CHE

- con nota prot. 79818 del 20.10.2023 l'Area Servizio Socio Sanitario ha richiesto alla competente Area Gestione Patrimonio di voler fornire le quotazioni attualmente in essere per la fornitura di ossigeno, ai fini della sottoscrizione con gli Hospice privati accreditati degli accordi contrattuali 2023, nei quali si prevederà, in continuità con le contrattualizzazioni degli anni precedenti (vedasi, in particolare, la Delibera n. 1671/2020 per l'Hospice "Aurelio Marena" e 119/2021 per l'Hospice "Villa Eden" di Turi), il rimborso extra retta della fornitura di ossigeno, nei limiti del costo sostenuto da questa ASL ed entro il limite massimo spendibile, definito dalle predette delibere e di seguito indicato:
- giusta Deliberazione/DG n. 1671/2020, fino al limite massimo e invalicabile di remunerazione di € 25.000,00=, pari a un quarto dell'importo di € 100.000,00= riconosciuto per il periodo 2017-2020 per l'Hospice Aurelio Marena di Bitonto;
- giusta Deliberazione/DG n. 119/2021, fino al limite massimo e invalicabile di remunerazione di € 10.777,06=, pari a un quarto dell'importo di € 43.108,22= riconosciuto per il periodo 2017-2020.

- con nota prot. 80915 del 25/10/2023, il Direttore Area Patrimonio ha fornito elenco delle quotazioni in corso di validità relative alla fornitura di ossigeno, come di seguito:

DESCRIZIONE ARTICOLO	PREZZO BOMBOLA
OSSIGENO*COMPR 200BAR 2LT	€ 2,05
OSSIGENO*COMPR 200BAR 3LT BOMBOLA ACCIAIO 3LITRI	€ 3,43
OSSIGENO*COMPR 200BAR 5LT VALV BOMBOLA ACCIAIO C/VALV.RIDUTTRICE 5LT	€ 5,14
OSSIGENO*COMPR 200BAR 7LT S/VALVOLA BOMBOLA ACCIAIO	€ 7,19
OSSIGENO*COMPR 200BAR 10LT ACC BOMBOLA ACCIAIO 10 LITRI	€ 11,46
OSSIGENO*COMPRESSO 200BAR 11LT ALLUMINIO	€ 11,31
OSSIGENO*COMPR 200BAR 14LT C/VALVOLA	€ 16,05
OSSIGENO*COMPR 200BAR 40LT SAPIO LIFE BOMB. LT 40	€ 41,13
OSSIGENO 200BAR BOMBOLA ACCIAIO 50LT	€ 51,41
OSSIGENO - GAS MED CRIOGENICO CONTENITORE FISSO 5.000 LITRI	€ 1,1/LT

Dato atto, altresì, che

- la precitata DGR n. 831/2023, confermata con successiva DGR n. 1344/2023, nella parte dispositiva, alla sezione "B - PROCEDURE DI INSERIMENTO DEGLI ASSISTITI NELLE STRUTTURE CONTRATTUALIZZATE ha previsto che *"l'autorizzazione al riconoscimento della quota sanitaria avviene esclusivamente dall'Area Sociosanitaria ...omissis... l'Area Sociosanitaria della ASL in cui insiste la struttura autorizza l'inserimento degli assistiti con priorità per i posti liberi e oggetto di accordo contrattuale...omissis... l'Area Sociosanitaria, in riferimento ad ogni singola struttura contrattualizzata, detiene il numero aggiornato dei posti accreditati e contrattualizzati occupati, al fine di monitorare costantemente i posti accreditati e contrattualizzati disponibili ai fini di nuove autorizzazioni alla degenza/frequenza per assistiti presenti in lista d'attesa"*;
- pertanto, al fine di dare esecuzione al citato provvedimento, garantendo adeguata celerità agli inserimenti, l'Area Servizio Socio Sanitario, di concerto con la Direzione del Dipartimento aziendale Governo della Domanda e dell'Offerta Sanitaria, previa condivisione nel corso di apposito incontro tenutosi con i DSS, ha disciplinato in termini operativi le modalità autorizzative con apposito procedurale, trasmesso ai Distretti, al Direttore UOC Cure Palliative ed ai legali rappresentanti degli Hospice privati accreditati in allegato alla nota prot.120434 del 26/09/2023 ed accluso al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale. Tanto, nelle more della ulteriore revisione dei procedurali di accesso alle cure palliative, in corso di studio e revisione da parte di gruppo di lavoro aziendale multidisciplinare appositamente costituito.

RITENUTO, pertanto, di dover provvedere in merito a quanto innanzi espresso

Assunto il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario

### DELIBERA

per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente riportati per costituire parte integrante e sostanziale del presente provvedimento

- di recepire e dare esecuzione a quanto disposto dalla Regione Puglia con dgr n. 831/2023, pubblicata sul BURP n. 65 del 10/07/2023 e DGR n. 1344/2023 pubblicata sul BURP n. 93 del 16/10/2023;
- di procedere all'acquisto delle prestazioni sanitarie in Hospice da erogarsi, per l'anno 2023, in regime di ricovero nel rispetto delle tariffe regionali stabilite dalla DGR n. 1293/2022 (€ 209,95 di diaria giornaliera) e, comunque, fino alla concorrenza della massima capacità erogativa delle suddette strutture sanitarie private istituzionalmente accreditate insistenti nel territorio di competenza della ASL BA, per l'importo complessivo di € 3.831.587,00, da rilevarsi sul numero di conto 706.112.00200 "Prestazioni Hospice da privato (intraregionale)" del Bilancio di Esercizio 2023, così suddiviso:
  - € 2.298.952,50 = [30 pl x 365 gg. X € 209,95 =] in favore della struttura "Hospice – Centro Residenziale di Cure Palliative" di Bitonto, gestita dalla Fondazione "Opera Santi Medici Cosma e Damiano", che rappresenta il limite onnicomprensivo e invalicabile di remunerazione a valersi per l'anno 2023;
  - € 1.532.635,00= [20 pl x 365 gg. X € 209,95=] in favore del centro residenziale per cure palliative Hospice "Villa Eden" di Turi, gestito dalla società "LE.BI.PA.MI. srl", che rappresenta il limite onnicomprensivo e invalicabile di remunerazione a valersi per l'anno 2023.
- di prevedere, nelle more dell'approvazione dello schema tipo di accordo contrattuale e di definizione della relativa regolamentazione, il rimborso extra retta della fornitura dell'ossigeno, da erogarsi in favore dei pazienti in carico, dal 01/01/2023 al 31/12/2023, nei seguenti termini:
  - alla struttura "Hospice – Centro Residenziale di Cure Palliative", gestita dalla Fondazione "Opera Santi Medici Cosma e Damiano Bitonto – Onlus", previa dettagliata rendicontazione, da effettuarsi nel mese di gennaio 2024, del consumo di ossigeno erogato, il quale sarà valorizzato nei limiti dei valori economici sostenuti e rendicontati e comunque:
    - non oltre il costo sostenuto da questa ASL BA come innanzi descritto;
    - giusta Deliberazione/DG n. 1671/2020, fino al limite massimo e invalicabile di remunerazione di € 25.000,00=, pari a un quarto dell'importo di € 100.000,00= riconosciuto per il periodo 2017-2020.
  - alla Struttura Hospice "Villa Eden", gestita dalla società "LE.BI.PA.MI. srl", previa dettagliata rendicontazione, da effettuarsi nel mese di gennaio 2024, del consumo di ossigeno erogato, il quale sarà valorizzato nei limiti dei valori economici sostenuti e rendicontati e comunque:
    - non oltre il costo sostenuto da questa ASL BA come innanzi descritto;
    - giusta Deliberazione/DG n. 119/2021, fino al limite massimo e invalicabile di remunerazione di € 10.777,06=, pari a un quarto dell'importo di € 43.108,22= riconosciuto per il periodo 2017-2020.
- di precisare che la spesa massima da doversi sostenere per il rimborso extra retta della suddetta fornitura dell'ossigeno da erogarsi nell'anno 2023, è pari a € 35.777,06= (€ 25.000,00 + € 10.777,06) da rilevarsi sul numero di conto 706.112.00200 del Bilancio di Esercizio 2023;
- di stabilire che si procederà' alla sottoscrizione degli accordi contrattuali per l'anno 2023 con le summenzionate strutture Hospice istituzionalmente accreditate insistenti nel territorio di competenza della ASL BA, all'esito dell'adozione di schemi tipo di accordi contrattuali, da approvarsi con apposito provvedimento della giunta regionale;
- di specificare che, nel rispetto della DGR n. 1299 del 17/10/2000, le prestazioni sanitarie erogate dalle strutture sanitarie, in eccedenza a n. 90 (novanta) giorni di degenza, se prive di apposita

autorizzazione sanitaria rilasciata dai competenti Distretti Socio Sanitari (DD.SS.SS.), non saranno ammesse alle procedure di liquidazione, conseguentemente gli Erogatori dovranno obbligatoriamente emettere le relative note credito;

- di prendere atto delle indicazioni operative impartite dalla Regione Puglia nelle sezioni “A - SOTTOSCRIZIONE DEGLI ACCORDI CONTRATTUALI CON LE STRUTTURE HOSPICE AUTORIZZATE ALL’ESERCIZIO ED ACCREDITATE” e “B - PROCEDURE DI INSERIMENTO DEGLI ASSISTITI NELLE STRUTTURE CONTRATTUALIZZATE” del dispositivo della DGR n. 831/2023, confermate con DGR 1344/2023, meglio indicate in narrativa al presente atto;
- di demandare, per l’effetto, all’Area Socio Sanitaria la gestione ed il monitoraggio del Fondo invalicabile aziendale, nonché l’autorizzazione all’inserimento degli assistiti ed al relativo riconoscimento della quota sanitaria, nonché il monitoraggio delle liste d’attesa ed il rilascio/richiesta di nulla osta per inserimenti da e verso strutture regionali extraprovinciali, in ottemperanza a quanto previsto nella sezione B della parte dispositiva della DGR n. 831/2023, confermata con DGR n. 1344/2023;
- di ratificare il procedurale operativo di autorizzazione all’accesso alle cure palliative, approvato con nota prot. 120454 del 26/09/2023 ed accluso al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, definito nelle more dell’approvazione, da parte della regione, dello schema tipo di accordo contrattuale, ovvero di ulteriore revisione dei procedurali di accesso alle cure palliative, in corso di studio e revisione da parte di gruppo di lavoro aziendale multidisciplinare appositamente costituito;
- di notificare per il tramite dell’A.S.S.S., il presente provvedimento:
  - ai rappresentanti legali della Fondazione “Opera Santi Medici Cosma e Damiano – Onlus” e della società “LE.BI.PA.MI. srl”;
  - al competente Servizio Strategie e Governo dell’Assistenza alle Persone in Condizioni di Fragilità – Assistenza Sociosanitaria della Regione Puglia.
- di trasmettere, per il tramite dell’ASSS il presente provvedimento, per gli adempimenti di rispettiva competenza, ai Direttori dei DD.SS.SS., al Direttore del Dipartimento di Assistenza Territoriale (DAT), al Direttore del Dipartimento di Prevenzione, al Direttore AGRF, al Direttore UVARP, al Direttore UOSE e al Direttore del Controllo di Gestione della ASL BA;
- di precisare che tutti i firmatari del presente atto attestano di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis, l. 241/90, artt. 6, 7 e 13, c. 3, D.P.R. 62/2013, vigente codice di comportamento aziendale (DDG n. 132/2019) e art. 1, c. 9, lett. e), l. 190/2012 – quest’ultimo come recepito, a livello aziendale, alla Parte II, par. 1, lett. c) del vigente PTPCT – tale da pregiudicare l’esercizio imparziale di funzioni e compiti attribuiti, in relazione al procedimento indicato in oggetto, così come di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all’art. 35-bis, d. lgs. 165/2001.

## ASL BARI - REGISTRO GENERALE - Protocollo n° 120434/2023 del 26/09/2023

PROCEDURA DI INSERIMENTO E AUTORIZZAZIONE INGRESSO IN HOSPICE VALIDA A PARTIRE DAL 01.10.2023

**Accesso in Hospice da Struttura ospedaliera**

Nel caso di accesso in Hospice da Ospedale si stabilisce che il Presidio Ospedaliero (reparto di degenza con D.O.P. o Pronto Soccorso) provveda alla segnalazione e alla valutazione del caso congiuntamente ad un Medico palliativista, al fine di verificare i bisogni di cure palliative e i criteri di accesso all'Hospice.

Il Presidio Ospedaliero, acquisito il consenso del paziente e/o di altro soggetto avente titolo, contatta direttamente l'Hospice prescelto dal paziente al fine di verificare la disponibilità all'accoglienza e in caso positivo predispone tempestivamente il trasferimento.

Nel caso in cui l'Hospice scelto dal paziente non abbia disponibilità di posto letto, la struttura ospedaliera effettuerà una ricognizione delle disponibilità di tutti gli altri Hospice presenti nel territorio aziendale.

Una volta reperito un posto letto disponibile, l'ospedale potrà procedere all'invio diretto del paziente senza attendere l'autorizzazione del Distretto, trasmettendo all'Hospice, al Distretto di residenza ed all'Area Socio Sanitaria il modello di "Richiesta di accesso in Hospice" (All. 1) a firma dell'avente titolo corredata da breve relazione clinica e copia dei documenti di identificazione.

L'autorizzazione all'inserimento, ai sensi della DGR n. 831/2023, si intenderà tacitamente rilasciata dall'Area Socio Sanitaria sin dalla ricezione del modello di richiesta (allegato 1). L'Area, dovendo necessariamente verificare il rispetto del fondo di remunerazione regionale per l'acquisto di prestazioni "Hospice" annualmente definito dalla Regione provvederà, sulla base del monitoraggio della spesa costantemente effettuato, anche in raccordo con gli Hospice Aurelio Marena" di Bitonto e l'Hospice "Villa Eden" di Turi, a comunicare, con congruo anticipo, alle stesse Strutture, la progressiva copertura del tetto di spesa previsto, raggiunto il quale non sarà consentito emettere ulteriori autorizzazioni alla spesa.

In tal caso, l'Area fornirà adeguata e preventiva informativa anche ai Distretti ed alle Direzioni Mediche di Presidio.

L'Hospice, all'atto del ricovero dovrà dare comunicazione di presa in carico alla PUA del Distretto competente per residenza dell'assistito ed all'Area Socio Sanitaria utilizzando il modello di "Segnalazione di presa in carico" (All. 2). La modulistica di "segnalazione di presa in carico" (All. 2) dovrà essere corredata dalla "scheda per l'identificazione di pazienti affetti da malattie in fase avanzata con bisogni di cure palliative" (NECPAL-Mod. All. 3). L'Hospice "Aurelio Marena" di Bitonto e l'Hospice "Villa Eden" di Turi inoltreranno una copia dell'Allegato 3 (NECPAL-Mod.), debitamente compilato, rispettivamente all'Hospice di Grumo Appula e all'UOCP di Monopoli a fini statistici e tecnico - scientifici dei dati. Tutta la documentazione, debitamente compilata e sottoscritta all'atto della presa in carico, dovrà essere inviata entro le 24 ore successive alla PUA del Distretto di residenza dell'assistito, per l'autorizzazione ed all'Area Socio Sanitaria. A tal fine i dirigenti Medici della PUA del Distretto di residenza del paziente verificano entro le 48 ore lavorative successive la correttezza della documentazione ricevuta. In caso di valutazione positiva, la decorrenza dell'assistenza avverrà dal momento della presa in carico comunicata dalla struttura. In caso di valutazione negativa, invece, il Distretto provvederà ad effettuare contestazione, adeguatamente motivata e definirà il nuovo setting assistenziale con relativo PAI.

**Le medesime modalità autorizzative procedurali, per quanto attiene l'autorizzazione alla spesa a cura dell'Area Socio Sanitaria, sono valide anche in caso di inserimento in Hospice dal domicilio.**

**Il presente procedurale sarà recepito con apposito atto deliberativo e sarà valido sino a nuove disposizioni regionali o aziendali.**

#### PROFILI CONTABILI

RILEVANTE, a valere su:  NON rilevante

#### ONERI DI PUBBLICAZIONE OBBLIGATORIA EX D. LGS. 33/2013:

SOGGETTA a pubblicazione  NON soggetta a pubblicazione

#### ONERI DI RISERVATEZZA:




CONTIENE dati personali da NON pubblicare  NON contiene dati personali

#### DESTINATARI NOTIFICA/TRASMISSIONE

**PROPOSTA N.RO 20230002634 APPROVATA CON DELIBERAZIONE N.RO 20230002183 DEL 31/10/2023**

Con la sottoscrizione in calce al presente provvedimento, i firmatari di cui sopra, ciascuno in relazione al proprio ruolo come indicato e per quanto di rispettiva competenza, attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della normativa regionale e nazionale applicabile e che il provvedimento predisposto è conforme alle risultanze istruttorie agli atti d'ufficio.

I medesimi soggetti dichiarano, inoltre, di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis, l. 241/90, artt. 6, 7 e 13, c. 3, D.P.R. 62/2013, vigente codice di comportamento aziendale e art. 1, c. 9, lett. e), l. 190/2012 – quest'ultimo come recepito, a livello aziendale, della vigente sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO – tale da pregiudicare l'esercizio imparziale di funzioni e compiti attribuiti, in relazione al procedimento indicato in oggetto, così come di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35-bis, D.L.gs. 165/2001.

RUOLO	NOME E COGNOME	FIRMA
Estensore	Mastrandrea Giuseppe	 Firmato digitalmente il 30/10/2023 11:57
Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/1990	Zingaro Angela Ilaria	 Firmato digitalmente il 30/10/2023 17:09
Direttore/Responsabile di Struttura	Zingaro Angela Ilaria	 Firmato digitalmente il 30/10/2023 17:10